CCCXLVII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1904

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **PALBERTI**.

INDICE.

Condanna condizionale (*Seguito della discussione del disegno di legge*) 13139
GRIPPO (*relatore*) . . . . . *Pag.* 13146
LUCCHINI LUIGI 13154
RONCHETTI (*ministro*) 13139
TURATI 13152
Relazione (*Presentazione*):
Commissioni e servizio d'ispezione sulla pubblica assistenza (MARIOTTI). 13145

La seduta comincia alle ore 10.5.

RICCIO VINCENZO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Condanna condizionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Condanna condizionale ».

Voci. Non è presente il relatore.

Altre voci. Il relatore è alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Ma la discussione si fa alla Camera non alla Giunta del bilancio. (*Entra nell'Aula il relatore onorevole Grippo*).

Dunque continuiamo nella discussione: il primo iscritto a parlare oggi è l'onorevole Carboni-Boj. Ha facoltà di parlare.

CARBONI-BOJ. Siccome le mie osservazioni hanno carattere speciale, così mi riservo di parlare all'articolo secondo.

PRESIDENTE. Va bene, allora ha facoltà di parlare l'onorevole Tripepi.

TRIPEPI. Anch'io per amore di brevità mi riservo di parlare agli articoli.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Guardasigilli.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli colleghi! Io farò brevi osservazioni intorno alla discussione generale di questo mio progetto di legge sulla condanna condizionale, perchè con mio grande compiacimento, ed era ben naturale che così fosse, fu unanime il consenso di tutti coloro che hanno parlato di esso, che risponde ad un vero bisogno, e che in confronto degli altri paesi, noi abbiamo troppo ritardato a farne una legge dello Stato.

I dissensi non sono infatti sopravvenuti che sulle singole disposizioni, e di esse quindi io discorrerò, anticipando l'esposizione della opinione che intorno ad esse io professo.

Però mi permetta la Camera che io rivolga innanzi tutto una parola all'egregio collega, maestro in queste discipline, l'onorevole Luigi Lucchini, vorrei dire per un fatto personale.

Egli ha rilevato con legittimo orgoglio che quando fu da me presentato l'attuale progetto di legge egli aveva già presentata alla sua volta una proposta di legge, di sua iniziativa, intorno alla condanna condizionale, che credeva di poter condurre in porto, lasciando così dubitare che io abbia voluto in qualche modo attraversare il suo cammino. Ora io assicuro l'onorevole Lucchini che colla presentazione del progetto ministeriale non volli, in nessun modo, far torto alla sua legittima suscettibilità.

Io conosceva pienamente quel suo progetto di legge, ma dissentivo da parecchie disposizioni che conteneva.

D'altro lato l'istituto della condanna condizionale non era da lui proposto isolatamente, ma era congiunto a molti altri: l'esecuzione facoltativa della condanna per i minori di quattordici anni che commettano reati che importino una pena non superiore ai quindici giorni o non eccedente lire 300 di multa o di ammenda; la riforma delle norme sulla riabilitazione; la riparazione degli errori giudiziari. Evidentemente questo cumulo di istituti, ciascuno dei quali importa lunghe dispute e taluno anche conseguenze di carattere finanziario non indifferenti, avrebbe ritardato, se non impedita l'attuazione

della condanna condizionale, che singolarmente mi stava a cuore. Basti il pensare all'istituto della riparazione degli errori giudiziari per avere un'idea della preoccupazione che io doveva sentire per le sorti della condanna condizionale.

Infine una ragione di ordine generale mi imponeva il dovere di prendere l'iniziativa personale di questo progetto di legge. Esso infatti contempla una materia che può bensì formare oggetto di progetto d'iniziativa parlamentare, ma che più specialmente deve essere presa in esame e formare tema di progetto di legge ministeriale. Solo il Governo può da noi rendersi completa ragione della necessità di istituti come questi, raccogliere gli elementi che valgano a dare loro una maggiore o minore estensione ed efficienza, circondarli di quelle forme che li coordinino a tutta la restante legislazione. Se così non fosse, a ben maggior ragione avrebbe potuto entrare in lizza l'onorevole Gianturco, che, prima dell'onorevole Lucchini, da ministro, alla sua volta aveva presentato un progetto di legge sulla condanna condizionale. E come non anche l'onorevole Bonacci, che ne aveva presentato uno, prima ancora dell'onorevole Gianturco, e con disposizioni più affini a quelle che io ho raccolte nel mio progetto?

Via, in questo agone non cerchiamo ragioni di sterile priorità, ma piuttosto facciamo una sola gara, quella del bene. In verità che dopo tanti anni che una legge come questa vige in molti Stati stranieri, c'è ben poco diritto di chiedere il primo posto!

Per quel che mi riguarda, mi dico subito lieto di confessare che fui preceduto dall'onorevole Bonacci, dall'onorevole Gianturco, dall'onorevole Lucchini, e che vengo ultimo a chiedere il concorso dei miei predecessori nell'arringo, solo vantandomi di una fede ardente nell'istituto, non superata da quella di chicchessia.

Fatta questa dichiarazione per dissipare qualsiasi nube fra me e l'onorevole Lucchini, esamino subito una considerazione, da lui fatta sul progetto di legge, che è d'indole generale e che io non condivido.

L'onorevole Lucchini, se male non l'ho compreso, ha criticata l'estensione che venne data nel progetto ministeriale all'istituto della condanna condizionale ai minorenni, e si è meravigliato quasi di questa estensione. Ora a me pare che se c'è caso in cui l'istituto della condanna condizionale deve essere benedetto, è appunto il caso dei minorenni, perchè rispetto ad essi non rappresenta quello che può rappresentare per altri, l'onorato tramonto d'una esistenza, ma la salvezza di tutta una vita avvenire che sarebbe inesorabilmente macchiata e forse spenta moralmente sull'alba.

Chiunque conosce i drammi della delinquenza avrà infinite volte assistito al mestissimo, straziante spettacolo di minorenni che per suggestione di compagni, per abbandono dei genitori, per incoscienza, commettono un primo reato, e sono colpiti da una condanna: e sempre, ove appena abbia un po' di cuore, avrà pensato come con quella condanna un uomo era perduto per sempre, perchè le conseguenze di essa avrebbero pesato inesorabilmente sul giovinetto, per quanti casellari pietosamente muti si creino dopo una certa decorrenza di tempo, e per quante riabilitazioni si ottengano.

Ora tutto questo non avverrà il giorno che il giudice potrà dare al minorenne, per un suo primo fallo in qualche modo scusabile, una condanna che sta nella sua volontà di far considerare come non avvenuta. E tacio che specialmente per i minorenni sarà giovevole l'impedito contatto coi provetti nel delitto, nelle carceri; tacio che tutto deve far credere che, specialmente per i minorenni, la condanna condizionale sarà stimolo all' emenda, all' amore del lavoro che redime, alla febbrile ricerca dell'onore e della considerazione sociale!

Or adunque, anzichè non applicare la condanna condizionale ai minorenni, fui lieto, d'accordo con la Commissione, di renderla per loro applicabile per condanna di durata doppia di quella che per i maggiorenni fu stabilita; così come fui lieto di estenderla oltre il limite ordinario per le donne che delinquono spesso con pravità minore degli uomini, e per i vecchi di settanta anni che ben hanno diritto ad una larga pietà se fino a quella tarda età giunsero senza commettere reati!

Una terza osservazione di ordine generale, che si riferisce ad altro istituto, venne fatta dal nostro illustre collega Lucchini. Egli ha detto: come mai istituite la condanna condizionale se non avete disciplinato con cura speciale il casellario, se per esso non sarete ben sicuri che la condizione alla quale sottoponete il condannato, si è verificata?

E qui egli ci ha dipinto le condizioni dei nostri casellari locali come se fossero assolutamente deplorevoli. Ora l'onorevole Gianturco ha già risposto a questa obbiezione dimostrandogli che la sua affermazione sullo stato dei nostri casellari è per lo meno molto esagerata; e che quelle stesse relazioni ministeriali alle quali egli ha attinto per dipingere i casellari come istituti disordinati e inservibili, valgono invece a dimostrare una condizione ben diversa di cose. Quando, in confronto dei tanti casellari del Regno, si citano quattro o cinque che vanno male, ben si ha ragione di essere rela-

tivamente contenti, dovendosi ritenere che tutti gli altri vanno bene.

Se adunque è vero che la condanna condizionale, per essere rettamente applicata, senza pericolo sociale, ha bisogno di buoni casellari che rappresentino il verificarsi o no della condizione sotto l'osservanza della quale fu inflitta, noi possiamo essere tranquilli che i casellari buoni esistono.

Ma poi, come vorrebbe l'onorevole Lucchini fare in modo che i casellari buoni siano tenuti conforme alle norme regolamentari, con diligenza, con evidenza di notizie continue? Col mezzo del casellario centrale da crearsi presso il Ministero di grazia e giustizia, che raccolga il duplicato di tutti i cartellini di tutti i casellari locali. Ora io ricordo alla Camera che pochi giorni fa io ho promesso di istituire con sollecitudine questo casellario centrale, ed io non sono uomo da mancare ad una promessa così formalmente data. Questa promessa la rinnovo all'onorevole Lucchini e alla Camera, ed io vorrei che valesse ad assicurare tutti sulla creazione di un istituto che indubbiamente si connette con quello della condanna condizionale.

Dopo ciò, accingendomi ora a discorrere degli altri appunti mossi ai singoli articoli del progetto di legge, rinnovo anzitutto la dichiarazione, che accetto senza riserve la redazione dalla Commissione formulata. Non mi parve compilando il progetto ministeriale che occorresse di dettare se non poche disposizioni, e mi parve che alcune presentate poi dalla Commissione potessero e dovessero ritenersi quasi conseguenze delle disposizioni principali. Ma riconosco volentieri che la Commissione ha fatto opera più completa, più pratica, più sicura col dare alla materia del progetto lo svolgimento che ha presentato alla Camera; ed io, ringraziandola della sua cooperazione, ne approvo tutte le proposte.

All'articolo 1 furono fatte parecchie osservazioni di forma e di sostanza. Si disse, ad esempio, che tanto nell'articolo 1 quanto in altri articoli, si usa sempre la frase « nelle condanne » invece che « nelle sentenze di condanna ». È inutile quasi che io risponda che accetto la modificazione « nelle sentenze di condanna », frase, che va ripetuta, rettificando quella esistente, anche in altri articoli.

Un ben più grave appunto è stato fatto relativamente ai limiti della pena entro i quali può essere concessa la condanna condizionale. Nel progetto ministeriale io aveva fatta una proposta timida e cioè avevo stabilito che la condanna condizionale potesse applicarsi solo nei casi di condanna alla reclusione non oltre i tre mesi o di condanna alla detenzione, all'arresto, al confino, ecc., non oltre i sei mesi. Vero è che questo limite di pena, coerente ai concetti ai quali m'inspiravo e m'inspiro, era raddoppiato per la donna, per i minori, per coloro che abbiano compiuti i settant'anni; ma non cessava d'ordinario di essere molto basso.

Ora la Commissione ha creduto di fare un passo più in là, di quel che avessi fatto io, ed ha stabilito, modificando l'articolo 1, che, qualunque sia la pena restrittiva della libertà personale, la condanna condizionale potrà applicarsi nei limiti della pena di sei mesi, mantenendo poi il raddoppiamento di questa pena per le donne, i minori di diciotto anni, e coloro che abbiano compiuto i settant'anni. Ebbene, io accetto con lieto animo questa maggiore estensione, che ben prevedevo sarebbe stata accolta dalla Commissione, ma che non era opportuno ch'io senz'altro sancissi, onde non incoraggiare la Commissione ad oltrepassare anche il limite che poi razionalmente ha determinato.

Ma l'onorevole Calissano nel suo brillante discorso, ha chiesto a me ed alla Commissione: perchè fermarci al limite di sei mesi? Perchè saremo noi meno confidenti del buon esito di quest'istituto, di quello che lo furono i legislatori di altri paesi? quando poi noi abbiamo il vantaggio della constatazione del felicissimo esito avuto da quest'istituto in quei paesi? Il nostro è dammeno di essi?

Ora all'onorevole Calissano rispondo: noi non siamo in condizioni di inferiorità, ma siamo in condizioni di diversità dagli altri paesi da lui ricordati. Io credo proprio, che, trattandosi specialmente di una prima prova, sia conveniente di rimanere entro limiti modesti.

Facciamo questa prova entro questi limiti, e, se, come mi auguro, come io ritengo, la condanna condizionale farà anche in Italia buona prova, ci sarà facile di mutare questo articolo e di estendere l'applicazione della condanna condizionale. Noi siamo un paese molto impulsivo, che si abbandona facilmente alle seduzioni, spesso pericolose, del sentimento. In altri paesi istituti come questi con maggiore meditazione sono accolti, con maggiore riserbo e prudenza sono applicati, perchè ivi l'indole riflessiva delle popolazioni rende più sereni i giudizi anche nelle cause passionali e più freddi i ragionamenti di coloro che il giudizio subiscono. Da noi conviene abituare, preparare, magistrati e giudicabili, a istituti dell'indole di quello che oggi per la prima volta ha l'onore della discussione nel nostro Parlamento.

Epperò insisto risolutamente perchè si rimanga nei limiti segnati dalla Commissione, per

il primo esperimento della condanna condizionale.

Anche l'onorevole Bonacci nella sua proposta di legge si era fermato al limite di sei mesi. L'onorevole Gianturco era stato meno confidente nell'istituto e riteneva di non tentarne l'applicazione che per i minori di diciotto anni; e l'onorevole Lucchini nel suo originario progetto ne aveva fatto una più estesa applicazione di quella che noi facciamo, ma circondata da condizioni e garanzie che noi non adottiamo. Fermiamoci adunque al limite di sei mesi in questo primo progetto di legge, accarezzando tutti nel cuor nostro la speranza di un non lontano più largo progetto.

L'onorevole Calissano ha fatto anche un'altra critica all'articolo 1, quella cioè che noi non abbiamo data nessuna indicazione, nessun suggerimento, nessun criterio al giudice per l'applicazione della condanna condizionale.

Ora io osservo: è proprio necessario indicare i casi nei quali il magistrato deve far luogo alla condanna condizionale, o non è meglio che il magistrato sia libero di ricercare le ragioni dell'applicazione o no di essa in tutte quelle infinite e multiformi circostanze che dànno diversa fisonomia all' imputato ed al reato, attinte alle condizioni personali, al momento e alla causa del delitto, all'ambiente nel quale si svolge? Non si corre forse il pericolo col voler esemplificare, di limitare la podestà del magistrato?

Io sono fermamente convinto che in questi giudizi sintetici di condizioni intellettuali, psichiche, di fatto, è meglio che il legislatore si abbandoni con fiducia al magistrato, che ha la responsabilità del dettare la sentenza. Non è così che fu fatto per la concessione o meno delle circostanze attenuanti? Non concediamo al giudice con una mano un'alta prerogativa come quella della condanna condizionale, per poi limitargliela coll'altra. Due criteri la legge ha assegnati al giudice per l'uso di quella prerogativa: il limite della pena e l'incensurata precedente condotta del giudicabile. Non andiamo oltre. L'indole dell'istituto insegnerà al magistrato intelligente e sereno come debba procedere per la via che gli è tracciata: egli la percorrerà, ne son certo, senza bisogno di troppi lumi che spesso abbarbagliano anzichè far luce limpida e chiara.

L'onorevole Rosadi, unendosi alla critica dell'onorevole Calissano all'articolo 1, ha ricordato qualche disposizione delle leggi nostre, che accordando speciali benefizi, indica il modo e le circostanze nelle quali possano essere concessi.

Ma quelle disposizioni o non sono paragonabili al nostro istituto la cui applicazione deve essere il frutto di un complessivo giudizio morale di uomini o di cose; o nella loro indeterminatezza (come è nel caso citato dei benefizi di legge concessi al fallito dall'articolo 839 del codice di commercio) riconfermano la nostra opinione della difficoltà, anzi della impossibilità di dettare in certe materie norme matematiche di giudizio.

L'onorevole Calissano ricordò bensì l'articolo 3 del progetto Bonacci per dimostrare che si potevano dettare criteri per l'applicazione della condanna condizionale.

CALISSANO. Per negarla, non per concederla.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Ma ella ha citato quell'articolo 3 perchè anche noi ne traessimo esempio per indicare i criteri ed i casi per l'applicazione del nuovo istituto. Or bene, ella stessa mi ha fornito coll'osservazione ora fatta la risposta alla sua insistente domanda di criteri positivi d'applicazione della condanna condizionale. È così difficile il poter dare questi criteri che l'onorevole Bonacci che volle tentarne la prova, non potè adottare che il metodo dell'esclusione, metodo che lascia ancora aperta la questione sui criteri per l'applicazione positiva della legge.

È il caso, come già dissi, dell'applicazione delle circostanze attenuanti. Il legislatore l'abbandona al giudizio del magistrato.

La formula della legge è insignificante. Che vuol dire per sè stessa la frase: *circostanze attenuanti*? E pure tutti la sentono, tutti ne apprezzano il significato, tutti sanno quale ne deve essere l'applicazione morale e giuridica. L'indeterminatezza della parola sta in questo caso (strano, a dirsi ma è così) in ragione diretta della chiarezzza del suo intimo significato.

L' onorevole Pansini si è spinto oltre gli stessi onorevoli Calissano e Rosadi, perchè egli avrebbe voluto che si fosse stabilita una categoria di reati nei quali il giudice *potesse* applicare la condanna condizionale, ed un'altra categoria nella quale *dovesse* applicare la condanna condizionale. Ora questa è proprio una domanda che contrasta coll'indole dell'istituto della condanna condizionale. Essa infatti non si coordina a determinati reati, ma a determinate condizioni psichiche della persona che è giudicata.

Il giudicabile può aver commesso un reato di natura gravissima e meritare l'applicazione dell'istituto della condanna condizionale per le circostanze nelle quali si è reso di esso responsabile; e viceversa può aver commesso un reato meno grave con tali circostanze da non poter affatto godere dei benefici del nuovo istituto.

L'articolo 2 è stato oggetto di un vero as-

salto, oratorio s'intende, da parte del nostro collega Colombo-Quattrofrati. Ma poichè il concetto dell'articolo 2 è stato difeso strenuamente dall'onorevole Gianturco, al quale si unirono poi gli onorevoli Rosadi e Pansini, io non ho che a spendere poche parole per respingerlo, e proprio, come si dice, per l'onore delle armi. Questo articolo, come la Camera sa, consente in via potestativa al giudice la sospensione della condanna sotto la condizione del pagamento entro un certo termine, del risarcimento dei danni, o di una provvisionale, o delle spese processuali.

Dico subito che a complemento di questo articolo accetto un emendamento dell'onorevole Lucchini, che fu accolto anche dall'onorevole Gianturco, col quale si ammette, fra le condizioni alle quali può essere sottoposta la condanna, anche la riparazione preveduta dall'articolo 38 del codice penale, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia. Ma per quel che riguarda la ragionevolezza delle disposizioni dell'articolo 2, io credo proprio che l'abbiano piena ed intera e che rispondano ad una vera necessità morale e legale. Queste disposizioni non devono spaventare nessuno. Non si deve neanche dubitare che esse, come teme l'onorevole Colombo-Quattrofrati, possano dar luogo a ricatti, perchè sono potestative, ed evidentemente qualora il giudice anche lontanamente temerà che, applicandole, servano a illegittimi interessi, non le applicherà.

Se non che, d'altra parte, questo articolo è redatto per provvedere al caso nel quale le condizioni personali di responsabilità dell'imputato impongano alla coscienza del giudice il dovere dell'applicazione del beneficio della condanna condizionale; e le ragioni di giustizia gli impongano altresì di dare soddisfazione materiale e morale alla persona del danneggiato od offeso.

Sarebbe infatti veramente ignominioso ed ecciterebbe una vera reazione morale, come è stato giustamente osservato, lo spettacolo, per esempio, di un imputato ricco, che, s'intende, per ragioni vere fosse ammesso legittimamente a godere del beneficio della condanna condizionale, ma d'altro lato di un offeso povero colpito nella persona o negli averi, o nell'onore, che vedesse sostanzialmente impunito chi lo danneggiò, senza dargli il minimo compenso!

Credo pertanto che l'articolo 3 integri perfettamente l'istituto della condanna condizionale anzichè togliergli l'elevata sua importanza.

Ma a questo articolo è stata fatta un'altra critica, e, mi pare, anche dall'onorevole Gianturco. La critica consisterebbe in ciò, che esso sottopone, eventualmente, la condanna condizionale anche alla condizione del pagamento delle spese processuali. Ora osservo innanzi tutto che questa disposizione si trova anche nei progetti di legge degli onorevoli Bonacci e Lucchini, sicchè ha il suffragio della loro grande autorità.

DANEO EDOARDO. Anche le spese sono un danno.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non solo le spese costituiscono un danno dell'Erario, ma in certi casi possono essere il solo danno esistente, e che sia giusto di far risarcire dal condannato condizionalmente. Tale è il caso di reati nei quali non ci siano persone singole offese o danneggiate, ma sia stata violata una disposizione di legge di carattere politico, prendendo questa parola nel senso legale. Giusto è quindi che in questo caso si reintegri lo Stato, da chi può, delle spese processuali da lui cagionate.

Nei reati poi di azione privata...

GIANTURCO. Per questo caso sta bene.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti* ...nei quali le spese sono sostenute ed anticipate dalla parte procedente, non deve esserci la possibilità che la parte sia risarcita delle spese fatte? D'altro canto giustamente si osservò da taluno degli oratori che combatterono queste critiche all'articolo 2, non bisogna mai dimenticare che questa disposizione è facoltativa per il magistrato, il quale valuterà tutte le circostanze nell'applicarla e certo non obbligherà mai l'impotente a farlo al pagamento delle spese processuali, rendendo così per lui illusoria la concessione del beneficio della condanna condizionale.

L'articolo 3 del progetto contempla gli effetti del nuovo istituto, ed anche qui mi si affaccia subito una questione che per me non ha ragione d'essere. Nel caso, si dice, che il condannato condizionalmente commetta nel termine prefissogli un nuovo delitto, sicchè cessino gli effetti della condanna condizionale, come si constaterà che si è commesso il nuovo delitto, come si farà luogo alla pena per il delitto per il quale c'era sospensione d'esecuzione della condanna, e per il nuovo delitto? A me pare evidente che la questione non sia una questione: la sentenza stessa colla quale si condanna per il nuovo delitto, dichiarerà cessata la condizione di sospensione dell'esecuzione dell'antica condanna e la renderà esecutiva. Tanto più mi pare che di ciò non possa dubitarsi in quanto che la nuova e la vecchia condanna devono applicarsi (com'è detto nello stesso articolo 3) cumulativamente secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del codice penale.

Lo stesso è a dirsi per il caso che si faccia

luogo ad una nuova condanna, non per un delitto susseguente alla condanna condizionale, ma per un delitto ad essa antecedente.

Ma se intorno a ciò si farà una proposta concreta perchè la legge sia resa anche più chiara con un'apposita disposizione, nessuna difficoltà ad accoglierla, per quanto la creda superflua.

Una nuova questione di forma si è sollevata e cioè se nel caso in cui nel termine assegnato dalla sentenza di condanna condizionale non si commetta nuovo reato, debba dirsi che *la condanna si ha come non avvenuta* oppure che *la pena si abbia come scontata.*

La questione di forma, per verità, ha qui un'importanza sostanziale, perchè evidentemente, dicendosi che *la condanna si ha come non avvenuta*, si toglie a tale condanna ogni importanza per l'eventuale verificarsi della recidiva, mentre così non sarebbe se si adottasse l'altra formula *che la pena si ha come scontata.* Ora poichè effettivamente era nell'animo mio che ove si verifichi il caso di esenzione della pena inflitta colla condanna condizionale, non si debba far luogo mai alla recidiva in grazia di quella sentenza di condanna, così accetto la formola ora ricordata che, nella fatta ipotesi, la condanna si abbia *come non avvenuta.*

GIANTURCO. Ma bisognerà coordinarla alla prima perchè l'altra parte dice che la pena si ha come scontata.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Si coordinerà mettendo in tutti gli articoli la stessa frase.

L' onorevole Gianturco ha sollevato la questione intorno alle conseguenze della mancata condizione apposta alla condanna condizionale, e ci ha chiesto in forma dubitativa: nel caso che dal giudicabile si commetta un nuovo reato, è bene far luogo al favorevole cumulo delle pene per il nuovo e per l'antico delitto ai sensi dell'articolo 68 del codice penale, come opina la Commissione, o è miglior partito, onde punire il giudicabile che si mostrò indegno del beneficio della condanna condizionale, obbligarlo a subire intera la pena dovutagli per il primo e per il secondo reato, come era nel progetto ministeriale? L' illustre relatore della Commissione dirà con maggiore competenza di me come la Commissione, dopo lunghe discussioni, abbia adottato l'opinione di non privare il condannato dei vantaggi del cumulo delle pene assicuratogli dagli articoli 68 e seguenti del codice penale.

Per parte mia dichiaro che mi sono arreso volentieri e convinto a questa opinione perchè sarebbe misura troppo grave quella di convertire, coll'applicare due pene distinte, nella loro interezza, ciò che era un beneficio in un aggravamento di pena; perchè la ricaduta nel delitto in chi sa quanti casi potrebbe essere determinata dal concorso di fatali circostanze, anzichè da mancanza di volontà ad emendarsi; perchè la disposizione eccezionalmente severa sarebbe ingiustificata nel caso di cessazione degli effetti della condanna condizionale per la scoperta di un delitto commesso prima e non dopo la condonna stessa; perchè infine, in mezzo a tante dubbiezze, non si potrebbe esitare ad accettare l'invito a ritornare a quella che è la norma comune stabilita dal legislatore per chi commette più delitti.

Nel dettare le norme più rigorose del progetto ministeriale io fui guidato dal pensiero di richiamare sempre più l'attenzione di chi avrà il grande beneficio della condanna condizionale al dovere di comprendere degnamente il beneficio avuto, richiamando tutte le energie dello spirito ad allontanare le cause che possano farlo ricadere nel delitto. Ma riconosco che fui eccessivamente rigoroso, mentre la Commissione ha tenuto maggior conto dei doveri che spettano al legislatore valutando la umana responsabilità e ha fatto luogo senz'altro all'applicazione degli articoli del codice penale che contemplano i casi ordinari di ripetizione di delitti.

L'onorevole Gianturco ha espresso il dubbio se, anzichè gli articoli 68 e seguenti del codice penale, non si dovesse invocare, in questo articolo 3°, l'articolo 76 del codice penale, come propone l'onorevole Luigi Lucchini. Ma a me pare che la dizione del progetto della Commissione comprenda meglio tutte le ipotesi che si possono presentare all'esame del magistrato; e che d'altra parte non esclude l'applicabilità dell'articolo 76, dal momento che cita l'articolo 68 coll'accenno agli articoli che susseguono, relativi alla materia del cumulo dei reati, compreso quindi anche l'articolo 76.

Sono state fatte parecchie proposte di articoli aggiuntivi alla legge.

Con un primo articolo si vorrebbe che fosse assicurato alle parti, accusato o pubblico ministero, il diritto di appello contro una sentenza che neghi o ammetta la condanna condizionale. Ma nessun progetto di legge su questa materia ne parla, non il mio, non quello formulato dalla Commissione.

E la ragione è chiara; chi può mettere in dubbio il diritto di appello? È di diritto comune ed è inutile di metterlo in discussione. Perchè non esistesse, bisognerebbe dirlo: ma chi oserebbe di vietarlo? Se si insisterà in modo assoluto, io non farò una questione perchè si proclami il diritto di appello; ma io prego che non si sollevi una domanda formale per avere ciò che è fuori di contestazione e non può du-

bitarsi che lo sia senza dubitare che proprio per una legge come questa si voglia abolire la più elementare garanzia che le parti hanno nei nostri giudizi penali.

Si è invocata un'altra disposizione, dato il giudizio di appello, perchè il giudice sia obbligato a dire i motivi dell'ammissione o esclusione della condanna condizionale. Ma la mancanza di quest'obbligo non toglie la possibilità di esercitare il diritto di appello o per far negare o per far ammettere il beneficio. Per quel che riguarda l'imputato, non sarà forse miglior cosa che non si trovi di fronte ad una motivazione, a lui contraria, del giudice di primo grado, che lo ponga nella necessità di una confutazione, spesso non facile, quando si tratti di confutazione di una convinzione morale?

L'onorevole Gianturco, ed a lui altri applaudirono, ci domandò se non saremmo disposti a risuscitare quale articolo aggiuntivo, l'articolo 5° del suo antico disegno di legge od almeno a raccogliere il concetto a cui quell'articolo s'inspirava. La Camera ricorda che quell'articolo 5° vietava il rilascio dei manda i di cattura per minori di anni 14; ammettendo solo che potessero essere, pendente un processo, chiusi in un riformatorio. L'articolo dava altre disposizioni pietose per i giudicabili tra i quattordici e i diciotto anni in determinate condizioni.

Ora io dichiaro che non ho affatto pensato di occuparmi qui della grave questione della correzione dei minorenni degli anni diciotto e del trattamento da usarsi a loro riguardo nel caso in cui fossero imputati di reati.

Nella relazione al mio progetto di legge esposi tutte le ragioni per le quali mi pareva e mi pare che della grave questione si dovesse il legislatore occupare con legge speciale, necessariamente complessa e coinvolgente gravi questioni di diritto non solo penale ma civile ed amministrativo.

Ma il tema è pieno di tentazioni; i mali infiniti che derivano dalla condizione creata ai minorenni sottoposti a processo, rinchiusi alla rinfusa nelle carceri, parlano il linguaggio della pietà individuale e quello grave della difesa sociale. Ora in questa condizione di cose io non temo accuse di contraddizione se dichiaro che, ove venisse fatta formale proposta di attuare i provvedimenti dall'onorevole Gianturco proposti per i minorenni degli anni 14, sarei disposto ad esaminarla e anche ad accettarla.

Non così dico però per le disposizioni dell'onorevole Gianturco per i minori degli anni diciotto e maggiori degli anni quattordici. Non già che anche quest'età non debba essere vigilata con amore, con solerzia, con ben inteso spirito di umanità. Ma il problema è meno urgente, e lo Stato ha doveri ben diversi nel risolverlo. Quando un uomo ha passato i quattordici anni, e tanto più se si avvicina ai diciotto, ha una ben maggiore coscienza della sua responsabilità di quel che non possano avere gli adolescenti inferiori ai quattordici anni; e ha quindi diritto a una minore protezione sociale. Lungi dall'animo mio la folle, inumana, imprevidente idea che debba essere trattato alla stregua degli uomini fatti; ma, ripeto, nei rapporti della giustizia penale, ha diritto a minor considerazione.

Queste le brevi dichiarazioni che sentivo il dovere di fare intorno al progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Io lo raccomando alla sua approvazione. L'ho detto: siamo in ritardo nella risoluzione di questo problema. Conviene che ci affrettiamo; conviene che ci affrettiamo (lasciate anche a me ripetere una celebre frase pronunciata a proposito di questa legge in altro paese) a saviamente riversare sui colpevoli molta della pietà che si suol concedere agli innocenti. Questa legge fu detta la legge del perdono, ed il nome suona dolce e caro ad ogni anima aperta ai più gentili sentimenti, alla fede nell'emenda dei colpevoli, al desiderio del premio per chi si ravvede, anzichè della pena per chi viola il codice. Ma essa è anche una legge di grande utile sociale, non solo perchè è un utile sociale tutto che giova a far diventar buoni, ma perchè sfollerà le carceri e ridarà al consorzio comune un grande contingente di operosi cittadini che oggi si perdono inesorabilmente. Affrettiamoci. So bene che quando si presentano problemi di questa natura ogni uomo intelligente e probo anela a prendere parte alla discussione, animato dalla nobile ambizione di contribuire a risolverli nel miglior modo. Ma è proprio il caso che oggi ciascuno di noi si ricordi dell'insegnamento che dà il modesto ma savio proverbio, che spesso l'ottimo è nemico del bene. (*Bene! — Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Istituzioni di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla condanna condizionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. L'altro giorno l'onorevole Luzzatti fece lode ad un nostro chiarissimo collega, l'onorevole Carmine, di una meditata sobrietà di relazione; siamo in materia penale ed io andrò più oltre; sarò di una premeditata sobrietà (*Si ride*), anche perchè ciò che dovrei dire non è che un complemento alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro intorno ai criteri della Commissione.

Comincio dal notare che in quanto alla necessità dei provvedimenti in esame siamo tutti d'accordo. Vi è stato un coro unanime nell'accettare questo disegno di legge, che, come è stato detto, ha i suoi precedenti e si raccomanda appunto per questi precedenti che ne hanno spianata la via, e che sono costituiti dai progetti Bonacci, Gianturco e Lucchini. La Commissione, accettando o non accettando alcuni dei provvedimenti di questi progetti, ne ha tenuto però conto, ed ha proceduto con la massima ponderazione possibile. È questa però una materia nella quale bisogna essere cauti, e procedere con molta prudenza, perchè, per quanto presso altri Stati il nuovo istituto abbia fatto buona prova, non possiamo non tenere conto dell'indole speciale del nostro popolo, ed anche (non se ne abbiano a male alcuni nostri colleghi) del fatto, che non può ammettersi il concetto da alcuni manifestato di sfiducia verso la magistratura. (*Commenti—Interruzioni*). Abbiano pazienza, Io credo che la magistratura abuserà di questa legge (*Interruzioni*) o almeno non ne userà con parsimonia (*Commenti*).

Una voce. Non ne userà punto.

GRIPPO, *relatore*. ...Ad ogni modo credo, che quando la Commissione ha raddoppiato il termine, che nel disegno era di tre mesi, portandolo a sei nei casi ordinari, ad un anno per i minori di diciotto anni, per le donne e per i settantenni, abbia fatto un passo notevolissimo, oltre cui non si debba andare.

Si potrà in seguito fare anche di più. Ma in questa materia bisogna usare un procedimento molto ponderato come l'inglese, bisogna procedere per via d'esperimento, poichè non si tratta qui di fare leggi assolute ed eterne. La Commissione è stata più coraggiosa del ministro; non credo che di questo si possa dolere la Camera; ma d'altra parte non bisogna andare molto oltre.

Un'altra osservazione è stata fatta da due onorevoli colleghi, e dico subito che parlo delle varie osservazioni senza seguire l'ordine cronologico dei discorsi.

L'onorevole Calissano, autorevolmente, ha detto: la legge dovrebbe determinare un certo criterio anche nella natura dei reati, perchè non tutti i reati, e quindi non tutti i rei, meritano il beneficio di questa legge.

Alla sua volta l'onorevole Gianturco con una formula un po' più precisa ha detto: è un istituto che non deve essere governato solamente da concetti giuridici, ma anche da concetti etici e morali. E sta bene. La Commissione in questo è d'accordo. Ma la grave difficoltà è questa: come fate, con un sistema di casistica, aprioristica, a stabilire quali sono i reati da includere e quali da escludere? Non è possibile! Ne vogliono una prova? Nel progetto Bonacci si tentò di fare questa classificazione, e non si riuscì. In esso era detto questo all'articolo 3: « Non potrà essere concessa la sospensione della pena ai condannati recidivi, nè a quelli che sono esclusi per legge dal beneficio della libertà provvisoria come oziosi vagabondi o mendicanti e come diffamati in conformità dell'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza, *ne ha quelli che per l'indole del reato o per la loro passata condotta non porgano fondata speranza di ravvedimento.* »

Domando io, in mano alla magistratura che cosa rappresenterebbe questo articolo? Rappresenterebbe, si dice, una guida, un criterio; ma la magistratura, osservo, deve trovare il criterio nei limiti dei suoi poteri e nella responsabilità che deve assumere quando dà un provvedimento di questo genere. La formola generale « indole dei reati e passata condotta », non definisce nulla di preciso.

CALISSANO. Vi può essere l'obbligo della motivazione.

GRIPPO, *relatore*. Verremo anche alla motivazione.

Dunque fare il tentativo di codificare (permettetemi questa frase) le norme, secondo le quali si deve esercitare questo potere discrezionale di perdono, di ravvedimento, è impossibile.

Ma aggiungo anche un'altra osservazione. Pensando alla cosa (e ci abbiamo pensato in Commissione, e non poco, perchè tutte le disposizioni sono state largamente discusse, come possono farne fede i colleghi della Commissione) ci siamo persuasi, che anche nei reati che non si prestano in astratto ad un provvedimento equitativo come questo, possono verificarsi circostanze per le quali il provvedimento equitativo s'impone.

Prendiamo, ad esempio, il reato di falso. Può aversi il caso del falso per crearsi la prova di un fatto vero, di un rapporto giuridico vero, e il falso per certe circostanze speciali di fatto, di relazioni familiari, e allora anche il falso può meritare il benefizio di questa legge.

Vado più oltre. Prendete il caso della frode. Il reato di frode, se si dovesse far una classificazione astratta, generale, credo che probabilmente sarebbe escluso.

Ebbene, tutti i giuristi sanno, che se v'è reato in cui la fisonomia giuridica del fatto delittuoso può molte volte assumere la figura di un fatto civile più che penale, è il caso di frode.

Voglio dare un altro esempio, ed avrò finito intorno a questa questione. Non può esser dubbio, che se si dovesse fare una classificazione dei reati, cui questa legge non si dovrebbe applicare, si dovrebbe escludere il furto. Ebbene nei casi in cui la magistratura si è trovata in presenza di qualche caso pietoso, per il quale si è dovuto ricorrere alla invenzione della cleptomania, perchè si è fatto ciò? Perchè ripugnava alla coscienza del magistrato di condannare in presenza di certi fatti, i quali dimostravano che il reato c'era, ma era evidentemente tale la condizione delle cose che la durezza della legge rappresentava il *summum jus* e la *summa injuria*.

Voci. È il caso del furto dell'uva, della legna che prendono i poveri contadini?

GRIPPO, *relatore*. Questi sono casi, nei quali, per verità, il magistrato dovrebbe assolvere; ma è questione di coscienza e di responsabilità, nella quale non entro. Ce ne sono tanti di questi casi: non c'è bisogno di ricordare Victor Hugo per sapere se e fino a qual punto il rubare un pane possa creare un *Valjan* qualunque, che poi sia elevato a eroe delle battaglie e delle guerre posteriori contro la legislazione e contro i giudizi.

Dunque concludo per questa parte. Evidentemente non si può, in questa materia, classificare *a priori* e determinare categorie di reati, che debbano essere esclusi. Tutti i reati possono essere compresi; nel beneficio del nuovo istituto, onde la necessità di un criterio discrezionale, assolutamente desunto dai fatti, dalla qualità delle persone, dalle circostanze, che hanno potuto determinare il reato.

E passo all'altro concetto, che è stato accennato nella discussione da alcuni colleghi e dall'onorevole guardasigilli: la condanna condizionale deve essere un istituto indirizzato a sospendere l'esecuzione della pena, ovvero alla sospensione della condanna, sicchè quando il colpevole ravveduto non commette altri fatti delittuosi, si abbia per sempre cancellata dalla sua memoria e dalla sua vita la condanna?

Il ministro proponente e la Commissione, in ciò seguendo anche il progetto, Lucchini, hanno creduto di dovere accogliere il concetto che la condanna si abbia come non avvenuta. Questa maggiore estensione del beneficio a noi è parsa una necessità, ed è forse più corrispondente al concetto giuridico, etico e sociale dell'istituto. La semplice sospensione della pena non fa cessare gli effetti morali di una condanna per colui il quale ha mostrato poi con la sua condotta di aver meritato il beneficio di questa legge; e d'altra parte noi abbiamo pensato, che con un sistema diverso si sarebbero frustrati i benefici effetti dell'istituto, perchè quando la condanna si avrà come non avvenuta, ci saranno moltissimi i quali non ricorreranno nè ad appelli nè a ricorsi, e si adagieranno alla condanna del magistrato, e con una condotta futura irreprensibile non daranno motivo ad altre molestie ad altre persecuzioni.

Se invece si trattasse soltanto di una pena che non si sconti, noi temiamo che non raggiungerebbe il risultato a cui si mira, cioè di fermare i giudizi in sul nascere con una pronunzia di condanna condizionale; e quindi rimarrebbe tutto quel cumulo di appelli, di ricorsi, quella valanga immensa di domande di grazia, le quali hanno formato poi la vera spinta di questo disegno di legge.

La grazia condizionata, istituto che certamente ha fatto buona prova e per cui bisogna dar lode all'onorevole Gianturco che lo ha largamente applicato, ed a quelli che ne ebbero il primo concetto, come l'onorevole Bonacci, rappresenta il surrogarsi dell'autorità della Corona, illuminata dal ministro responsabile, al potere giudiziario con quella estimazione dei fatti e delle circostanze che hanno accompagnato la criminalità. Questa estimazione è più giusto che faccia il magistrato giudicante, e che deve provvedere in quei limiti in cui il disegno di legge lo chiama a provvedere.

Quindi a noi pare che convenga mantener fermo il concetto, che deve essere una condanna che si reputa sospesa come condanna e non come semplice esecuzione di pena. Ed in ciò abbiamo avuto il consenso dell'onorevole collega Lucchini, al quale anzi dirò questo fin d'ora, perchè potrei dimenticarlo: egli ha con ragionevole soddisfazione ricordato parecchie proposte della Commissione, che sono state prese dal suo progetto o confortate anche dai progetti precedenti. Ebbene questo dimostra che la Commissione, ed in ispecie il suo relatore, non sono guidati da alcun preconcetto quando sono costretti a non accettare qualcuno dei suoi emendamenti. Perchè quella maggiore deferenza che potevamo usare, abbiamo usata con ragionevole intelligenza, con larga discussione, e dove dobbiamo dissentire, creda, onorevole Lucchini, che il dissenso dipende da vedute, che possono non essere accettate, ma sono sempre ispirate alla maggiore deferenza verso colleghi come lei.

E procedo oltre per non infastidire la Camera e seguire il programma già enunciato. Come si è detto da precedenti oratori, ha formato materia di gravi addebiti il progetto, in quanto rende facoltativo l'esercizio del diritto di sospensione della condanna, subordinandolo al risarcimento parziale o totale di danni alla parte offesa o danneggiata ed alle spese del giudizio. Da parte dell'onorevole Lucchini, a cui mi pare si sia associato l'onorevole Gianturco, si è ricordato l'articolo 38 del codice penale, che concerne quell'indennità speciale, che si dà in materia di ingiurie a colui che

domanda questa indennità come risarcimento del danno morale

Ora, io francamente dichiaro, che la Commissione non può non tenere a questa sua disposizione. La pratica deve convincere tutti che uno dei maggiori ostacoli che si è incontrato nell'esercizio del diritto di grazia è stato il dissenso della parte offesa o danneggiata, è stato il sentimento di giustizia verso l'offeso ed il danneggiato.

Non bisogna illudersi, specialmente nel nostro popolo rimane il risentimento dell'offeso o del danneggiato, che vede frustrata la giustizia nel senso che non è applicata alcuna pena, ed egli non ottiene alcun risarcimento neppure parziale; che si vede in altri termini, come si dice dal volgo, passare dinnanzi l'offensore, il feritore, l'uccisore, senza avere ottenuto nemmeno un parziale risarcimento del danno. E questa è cosa che deve molto dar da pensare per le inevitabili rappresaglie.

Si è osservato in contrario, che può verificarsi il caso di una esagerata domanda di danni per cui questa quasi diventi una specie di ricatto; ma noi non possiamo sostituirci alla magistratura, non possiamo impedire che la magistratura eserciti quel freno che ha in suo potere; noi non avremmo fatto bene se avessimo imposta la riparazione del danno, come condizione necessaria del benefizio. Obbligo, no, ma facoltà, sì: facoltà discretiva non soltanto per subordinare il beneficio all'intera rivalsa del danno, ma anche ad una sola parte, in modo che il magistrato possa accordare la provvisionale, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della provvisionale... (*Interruzioni*).

Mi avvertono i colleghi che noi ci possiamo trovare di fronte a reati di azione privata; ora questo caso è stato largamente esaminato e discusso in seno della Commissione nel senso appunto di stabilire se per i reati di azione privata si debba acconsentire il beneficio di questo istituto, senza il consenso della parte offesa o danneggiata: e noi, con un criterio largo abbiamo detto che non bisogna far distinzione fra reati di azione pubblica e di azione privata, perchè questo istituto è essenzialmente sociale, ha finalità sociali e non private, e quindi non possiamo tornare al sistema germanico della vendetta, per modo che quando vi sia un reato di azione privata, se manchi il consenso della parte lesa, non debba essere accordato il beneficio. Noi diciamo che non c'è bisogno del consenso; ma che però il magistrato deve avere la potestà di subordinare il beneficio al pagamento di un parziale risarcimento di danni, od anche del totale risarcimento, se si trovino gli elementi per accordarlo colla sentenza.

Io per verità ho invocato in ciò anche il giudizio dei proponenti, e non crederei che fosse proprio necessario di fare espresso richiamo all'ar colo 38 del codice penale; pregherei quindi gli or revoli Lucchini e Gianturco di non insistere questo richiamo. D'altronde da parte nostra n ne facciamo una questione, e quando saremo sede di discussione degli articoli discuterei della opportunità del richiamo, perchè l'indenn dell'articolo 38 non è che la rivalsa del danno n rale...

LUCCHINI LUIGI. No, no, tutt'altro! (*I terruzioni — Conversazioni*).

GRIPPO, *relatore*. Non vogliamo fare una c scussione dove il dissenso non è che formale almeno molto lieve; però secondo me, ripeto, concetto dell'articolo 38 si riferisce ad una inde nità del danno morale... (*Nuove interruzioni*). Siar in un campo per lo meno incerto; ora se così è, io peto quello che ho già detto, cioè che abbiamo c duto non fosse necessario di affermare questo cc cetto; ma se in seno alla Commissione l'onorev Lucchini avesse richiamata la Commissione questa disposizione del suo progetto, forse la Co missione lo avrebbe accettato, e può darsi che accetti in sede di discussione dell'emendamen tanto più che l'onorevole guardasigilli ha volu anche lui aprire le braccia all'emendamento. Anc la parola provvisionale non piace, come non è p ciuta all'onorevole Cimorelli; si può adoperare u formula più corrispondente al testo della procedu penale, nel senso cioè « di una somma in con della liquidazione dei danni ». La cosa è più lung ma più precisa. Dunque possiamo anche accett questo, e così accontenteremo anche il colleg che tardivamente viene a fare questa osserv zione di forma.

E l'accetteremo tanto per mostrare che questa materia, se il pentimento concede i ben fici a coloro che debbono fruire della condanna co dizionale, potrà essere anche consentita dal Camera al suo relatore, e così avremo applicato beneficio prima a noi.

E andiamo oltre. Efficacia del casellario. sono in una condizione curiosa. Anche io r trovo a far parte della Commissione di statisti giudiziaria, e mi sento da una parte afferma e dall'altra negare che il casellario abbia fat buona prova. Un collega, l'onorevole Lucchi dice: pessima prova... (*Interruzione del dep tato Lucchini*), un altro collega, l'onorevole Gia turco, dice: ottima prova.

GIANTURCO. Non ottima, relativamen buona.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizi* Sufficientemente buona.

GRIPPO, *relatore*. La verità vera dunque qua è? La verità vera è questa: ci sono centri giu ziari dove funziona benissimo, altri dove funzio mediocremente, ed altri dove funziona male.

Ed a questo proposito farò un ricordo giovaile, che si applica un po' alla questione. Nei miei nni universitari a Napoli un uomo di cultura uperiore, il Gar, trentino, che fu bibliotecaio fra i più dotti ed intelligenti, venne ad impianare il casellario dei libri. Si fecero in quell'epoca noltissimi acquisti di libri, e non si registrarono ol metodo solito, e se ne fece il casellario con cheda propria per ciascun libro, così come si fa er il casellario giudiziario.

Che ne avvenne? Bastava che un impiegato oco accorto, nel rimettere la scheda, avesse scamiato la casella, perchè il libro fosse perduto, peruto nel senso che non vi era più modo di troarlo, non si ricordava in quale scaffale stava, osicchè una scheda che cambiava di posto faceva erdere le traccie del libro, poichè mancava il rande elenco, che non era stato prima formato.

Dunque, che il casellario giudiziario sia una ondizione necessaria di questo istituto, è cosa i cui siamo tutti d'accordo; perchè diceva bene onorevole Lucchini: se non conservate le traccie ella condanna condizionale, quando avverrà il econdo reato non avrete più modo di ritrovare i recedenti. Questa del casellario giudiziario è na condizione necessaria per il retto funzionaiento dell'istituto della condanna condizionale; ono due istituti sostanzialmente connessi e vinolati fra di loro: nessun dubbio su ciò.

L' onorevole ministro ha assicurato che a uesto intento volgerà le più vigili cure; posamo esser tranquilli, od almeno fiduciosi, che er l'avvenire il suo monito sarà seguito, ed anche er questa parte i desiderati dell'onorevole Lucnini saranno sodisfatti.

Cosicchè mi sembra che anche su questo punto amo in un campo pacifico.

Vi è un altro punto che però ci divide, ed a diviso il ministro proponente dalla Commisone, punto sul quale la Commissione è stata iù benevola del ministro, ed anche più benevola ell'onorevole Lucchini, perchè il ministro prooneva il cumulo delle pene, l'onorevole Lucchini ella sua proposta di legge proponeva un aggraamento nel metodo di assorbimento, noi ci siamo mplicemente riportati al codice, ed abbiamo etto: applichiamo le teoriche del codice. E per noi sostanziale l'argomento che viene fornito dall'arcolo 76 del codice penale. Il codice penale prevede caso, come voi sapete, di una condanna che abbia etro di sè un reato pel quale non si è proceduto. ogicamente il primo reato va punito da sè, con sue pene ordinarie; il fatto di non essere stato è scoverto, nè giudicato prima, non può mutare le ondizioni e gli effetti del giudizio, e però il legiatore applica il benefizio dell'articolo 76, cioè norme del cumulo, anche quando si è pronunata la condanna pel secondo reato e si è scovert o dopo quello precedente. Noi abbiamo trovato una completa, od almeno una grande analogia tra questo caso e il caso della condanna rimasta sospesa per forza del nuovo istituto. (*Interruzione del deputato Gianturco*).

Nella relazione è richiamato l'articolo 76 come la ragione giuridica di questo provvedimento. Che cosa abbiamo noi quando vi è una condanna rimasta sospesa e dopo si verifica un reato che fa rivivere la condanna?

Si verifica quello che avviene, quando dopo la condanna per il secondo reato si scopre un reato precedente. Allora si fondono i due reati e si ha quella unità giuridico-penale che vi porta l'applicazione dell'articolo 76. Quindi, per parte mia, dichiaro che la Commissione ritiene la formula in cui si richiama l'articolo 76 più benevola di quella del Ministero, proposta che voleva il cumulo della pena, che non era già una proposta sua, ma veniva attinto ai progetti precedenti, alla legge belga e ad altre leggi; e lo stesso Béranger che è stato l'apostolo di questa riforma nella sua mozione al Senato. (*Interruzioni*). Io ho qui la proposta Béranger; egli voleva che le due pene si applicassero cumulativamente. Ora è inutile discutere di questa, cosa, ma, ripeto, per la Commissione l'articolo 76 è la norma più mite nell'applicazione di questa fusione.

Sono state fatte anche altre osservazioni secondarie. Si è detto: se il nuovo reato fosse di una entità molto lieve, come si farà a togliere il beneficio di questa disposizione? Noi non possiamo fare distinzioni, salvo che volessimo entrare in una casuistica pericolosa. Quando vi è un tale a cui la condanna è rimasta sospesa, come non avvenuta, e che posteriormente incorre in un altro reato, il limite della gravità di un reato è cosa secondaria: quello che importa è che l'istituto a lui applicato non ha avuto il risultato che si sperava. Effettivamente nell'articolo si esclude il caso della contravvenzione: questo è un limite che si può adottare per un temperamento di equità, ma in conclusione non mi pare controverso che bisogna mantenere questo concetto: cioè che dove l'istituto non ottenga il suo risultato, perchè si torna a diventar colpevole, non si possa invocare il beneficio che si è voluto stabilire con questa legge (*Interruzione*). Il testo esclude la contravvenzione; mi pare quindi che non ci sia da ritornare su questo punto.

Pregherei l'onorevole Calissano di non insistere nel suo concetto di volere una motivazione espressa, perchè dal punto di vista della tecnica legislativa non si può fare una disposizione di legge nella quale si dica al magistrato: voi dovete fare la sentenza in questo o in quest'altro modo.

CALISSANO. È una disposizione che si trova in tutte le altre leggi.

PRESIDENTE. Onorevole Calissano non interrompa.

GRIPPO, *relatore*. Le interruzioni mi fanno piacere, perchè mi spianano la via a discorrere familiarmente.

Dunque la tecnica legislativa vuole che il legislatore non prenda la mano al magistrato che deve fare il suo ufficio. Il dire: *con motivazione speciale*, che cosa importa? Importa una questione diversa. Io avrei voluto che l'onorevole Calissano avesse affrontata la questione vera, e se si vuole affrontarla e deciderla non ho nessuna difficoltà di dire se convenga o no farlo; e prego l'onorevole ministro di esaminare la questione da questo punto di vista. Quando si parla di obbligo di motivazione che cosa intendete dire? Intendete dire che il magistrato *ex officio* debba esaminare se sia il caso di concedere o no il beneficio? Ma se non volete affrontare la questione, allora è inutile parlare di motivazione. Se la motivazione è la conseguenza della domanda, è evidente che una sentenza che non risponde alla domanda sarà censurata perchè non ha motivato appunto sulla domanda; sarebbei nvece cosa grave se s'intendesse di dire, che il magistrato, anche quando non ci sia una domanda dalla parte, debba sempre dichiarare perchè ha creduto di applicare o no il beneficio.

Io comprendo il concetto dell'applicazione *ex officio* del beneficio anche quando la parte tace, perchè un difensore d'un imputato può credere di menomare la sua difesa quando venisse a questa subordinata, chiamiamola così nel suo linguaggio tecnico, che vuol dire: se crederete colpevole l'imputato, dategli almeno il beneficio della legge dell'onorevole Ronchetti. Allora potrà benissimo il magistrato essere obbligato a motivare la sentenza; ma ci sono molti casi nei quali l'imputato, che combatte per la sua innocenza, non crederà, ed un difensore accorto, non vorrà portare su questo terreno il dibattito. Non farà la domanda, ed avrà il dovere il magistrato *ex officio* di esaminare se sia il caso di applicare il beneficio? Il potere l'avrà, ma quando vorrete che il magistrato dichiari, che non ha stimato di accordare il beneficio, questo mi parrebbe cosa eccessiva; il magistrato deve avere la facoltà, anche *ex officio* di applicare il beneficio, ma se tace, vuol dire che nella sua coscienza non ha creduto di applicarlo. E non basta. È pericoloso altresì obbligare il magistrato a dichiarare le ragioni per le quali non crede di applicare il benefizio, quando non vi fu espressa domanda perchè questa dichiarazione la può fare, come si è detto, non solo in base a criteri giuridici, ma principalmente in base a criteri morali, facendo un vero processo morale all'accusato; al quale deve dire: voi siete un colpevole, a cui io non credo di dare il benefizio della condanna condizionale, perchè siete tale un uomo indurito, che non mi fate sperare per nulla. Il danno dello imputato sarebbe m giore. Dunque non è il caso di fare questa giunta. Delle due l'una: o la domanda vi presentata, ed il magistrato deve rispondere e ı tivare se l'accoglie, o no; o la domanda non è fa e l'imputato condannato avrà diritto di and in appello e fare quelle difese, che non ha cred fare in prima istanza.

E vengo al dubbio, sollevato, se non sbag dall'onorevole Rosadi e dall'onorevole Pans e mi pare che lo abbia manifestato anche l'o revole Calissano (*Interruzione del deputato lissano*), i quali vorrebbero esplicitamente s bilito il diritto di appello.

Mettiamoci nella condizione normale di ı condanna. Vi è un condannato per un deli pel quale poteva godere del benefizio d condanna condizionale, ed il magistrato ı l'ha applicato, va in appello per dire pr di tutto: assolvetemi; in secondo luogo di se non mi assolvete, datemi il beneficio d legge Ronchetti, Béranger, quella che sia. D que vedete un po' se non vi pare veramente ı scrupolo eccessivo, troppo difensivo, il dicl rare che c'è il diritto al gravame contro qual que sentenza di condanna, che non accord sospensione della condanna. La sentenza di c danna importa naturalmente uno di quei fatti giuridici, per i quali c' è diritto a grava Se, in sede di gravame, l'imputato oltre al so nere la propria irresponsabilità, crede di pc fare una seconda domanda subordinata, e cl dere per lo meno il benefizio della conda condizionale, il diritto di appello gli compete, ı perchè non gli si è applicato il benefizio, perchè è stato condannato. Dunque a me ı perfettamente superflua qualunque dichiarazi sul diritto di gravame.

Vengo all'ultima questione ed avrò finito, ı chè non intendo di abusare della pazienza d Camera. Vi è una specie di proposta aggiunt per impedire pei minorenni di 14 anni quella promiscuità di prigione e quel trattamento sev che è stato uno dei fattori di questo istituto, ı chè appunto, per evitare i grandi inconvenie che nella delinquenza dei minorenni hanno ı bato la coscienza pubblica, si è proposto l'i tuto di cui parliamo. Io debbo fare una dichi zione. Perchè la Commissione non ha preso esame questa disposizione? Lo ha già accenn l'onorevole ministro.

Questa disposizione non fa parte integra e propria dell'istituto della condanna condi nale, ma con ciò non dico che non ne possa parte, nel senso cioè, che, se il ministro crede accettarla, non possa accoglierla la Cam Ne volete la prova? L'onorevole Lucchini ı

si occupava della questione? Perchè egli si occupava nella sua proposta di legge a condanna condizionale soltanto, ma altresì a prevenzione della recidiva e delle ripa- oni degli errori giudiziari. La sua proposta legge aveva una disposizione sui minorenni l modo come per i minorenni si poteva proce- per mandato di comparizione, o per collo- ento nei riformatori ecc.; appunto perchè la proposta di legge non era limitata alla con- na condizionale, ma contemplava anche bolizione del domicilio coatto e i provvedi- ti preventivi e repressivi della delinquenza abi- e; ed allora si comprende come in un pro- o tanto più largo, in cui si disponeva e per ire di prevenzione e di repressione, e per mi- di riabilitazione anche di certi delinquenti, asse anche questa disposizione, la quale a me bra però non dovrebbe trovar posto nel di- o di legge presente. Perchè il posto di questa osizione sarebbe precisamente il codice di edura penale, il quale deve disciplinare e la a dei mandati di comparizione riguardanti i orenni e tutte le altre questioni che a loro si iscono.

Le stesse osservazioni si applicano al pro- Gianturco, che riguardava principalmente idivi.

Ma se si ha paura, come probabilmente si ha, lo aspettare la grande e vasta riforma voglia non farne nulla, allora non ci sono che due o un progettino speciale di due o tre articoli provveda per i minorenni nel senso della pro- a Gianturco e Lucchini, o allargare questo no di legge, coordinandolo alle nuove norme i si vorrebbero ora introdurre. Ma intanto io rto l'onorevole Lucchini, che egli stesso ha to come parecchie disposizioni del codice le sono rimaste ineseguite, perchè mancano stituti carcerari che si presupponevano al o della riforma del codice penale. Ora è op- ma una riforma dei mandati di compari- e di detenzione pei minorenni che supponga stenza di riformatori che non esistono effet- nente? E quindi le nuove disposizioni legi- e rimarranno lettera morta, appunto perchè i saranno i riformatori per i minorenni. Ed a me parrebbe più ragionevole, più pru- e più pratico il non precipitare le cose con rire in questo progetto, che ha obbietti parti- i, una disposizione che può benissimo formare ria di un altro disegno di legge. Ma ove il tro di grazia e giustizia, quello dell'interno, ordo col padre di tutti i ministri che è il mi- del tesoro, abbiano trovato i danari per la zione dei riformatori, in modo che la legge applicarsi veramente ed efficacemente, io parte mia non metto veto, anche perchè su questo punto non ho mandato dalla Commissione, non metto veto ma non incoraggio.

Conseguentemente pregherei i colleghi di convertire la loro proposta in un ordine del giorno, per invitare il ministro guardasigilli a presentare un disegno di legge per l'attuazione di una riforma ormai più che matura; e come ordine del giorno tutti siamo inclinati ad accoglierlo, trovandoci tutti concordi in questo ordine d'idee.

Io non so se abbia dimenticate alcune delle osservazioni fatte dagli egregi colleghi; probabilmente ne avrò dimenticate, e vogliano essi nella loro bontà scusarmi; il tempo per le opportune rettifiche sarà quando verremo alla discussione degli articoli; lì vedremo sino a qual punto si potranno introdurre modificazioni nel disegno di legge. Quello a cui tengo però è questo: che la Camera comprenda come in questa materia non si può procedere con un'assoluta perfezione, non si può procedere ad un completo organismo di provvedimenti, perchè l'esperienza è quella che deve guidare per schivare le difficoltà che si possono incontrare e che s'incontreranno a seconda dell'indole dei vari Stati, delle varie nazioni e delle varie abitudini sociali. Quello che raccomando è questo: che la Camera nel votare il progetto e nel passare alla discussione degli articoli, lo voti col pensiero fidente nell'effetto che esso porterà di temperare le conseguenze di quella delinquenza accidentale, che è frequentissima nel nostro popolo che ha temperamento impulsivo, ma che non è delinquenza abituale e tanto meno delinquenza pertinace. Dall'altra parte conviene facilitare l'approvazione del disegno di legge anche nell'altro ramo del Parlamento, mentre allargandolo di troppo, esagerandolo nella portata, noi rischiamo che nel Senato il progetto cada: e allora non dirò come si suol dire, che l'ottimo è nemico del bene, ma potrò dire che avremmo ritardata una riforma che merita di essere sollecitamente approvata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli. E prima v'è un ordine del giorno dell'onorevole Tripepi; ma non essendo egli presente, s'intende che egli vi abbia rinunziato.

Art. 1.

Nelle condanne alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione e non maggiore di

cinque anni, l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto i settanta anni.

Ha facoltà di parlare su questo articolo primo l'onorevole Turati.

TURATI. Poichè abbiamo convenuto per brevità, di ghigliottinare la discussione generale e passare tosto agli articoli, mi permetta la Camera una specie di dichiarazione di voto, che del resto si connette strettamente coll'articolo primo. Io voterò con grande piacere non solo questo disegno di legge, ma eziandio tutti quegli emendamenti che ne allarghino la portata e lo portino a maggiori conseguenze. E ciò perchè, secondo me, in questa legge, quali che siano le convinzioni e gli intendimenti del Governo e della Commissione, è la confessione aperta dell'impotenza dei vostri congegni penali, della bancarotta di un sistema di difesa sociale basato sulla pena detentiva. (*Interruzione del deputato Lucchini*).

L'onorevole Lucchini me lo nega pel motivo, egli dice, che la presente legge non riguarda se non le piccole pene e i piccoli reati. Ora, onorevole Lucchini se voi ammettete l'inutilità, anzi il danno, delle brevi pene detentive, se voi ammettete (ed è il presupposto di questa legge) che pochi mesi di carcere corrompano, prostrino, demoralizzino il condannato, *a fortiori* dovrete dire la stessa cosa per le carcerazioni più lunghe. Si potrebbe anzi fino a un certo segno sperare che il sequestrare dalla vita per alcuni mesi il cittadino che contravviene alla legge possa esercitare su di lui una influenza salutare. Ma è assai più difficile immaginare che chi non risentì questa influenza, e non diede segno di emenda dopo alcuni mesi, abbia poi a ravvedersi quando l'impressione del carcere si è attutita per la lunga consuetudine. Analogamente, se voi confessate l'inutilità e il danno del carcere quando si tratti di piccoli reati e di persone di buoni precedenti e di indole relativamente buona, come quelle che dovrebbero godere il beneficio di questa legge, molto più dovrete riconoscere cotesta inefficacia di fronte a coloro che, avendo precedenti cattivi, essendo recidivi nella colpa, o avendo trasceso a reati per se stessi gravissimi, dimostrano con ciò la loro natura malvagia, meno suscettiva di possibile emenda.

Nè, votando questa legge e l'allargamento di questa legge, io mi preoccuperò delle possibili obbiezioni che a un progetto più ardito potrebbe fare il Senato, come ci ammoniva l'onorevole relatore per indurci ad accettare il progetto nel suo testo attuale, senza emendamenti e miglioramenti. Se la Camera dovesse obbedire a questo genere di preoccupazioni, essa mancherebbe alla sua funzione specifica, essa farebbe da Senato se stessa, e non si capirebbe che cosa essa sti a fare e a che cosa serva la duplicità delle Camere Se noi dovessimo anticipare qui l'opera del Senato sarebbe il caso di chiedere al guardasigilli u altro progettino di legge per l'abolizione del me desimo.

E vengo all'emendamento che ho incarico d svolgere dai colleghi Caratti e Rosadi, i qual costretti ad assentarsi, mi lasciavano questo oner e questo onore. Senonchè la mia firma, associat alla loro, ha in parte il carattere di quelle che nell cambiali si chiamano firme di favore. Svolgend la loro proposta io debbo perciò fare i conti coll mie convinzioni, le quali mi permettono di difen dere una sola parte di essa: quella cioè che tend ad allargare e precisare la portata della legge, ne ho già dette le ragioni; non quella che, vice versa, tenderebbe a restringerla.

Sarebbe invero un restringere la portata dell legge il limitare – come l'emendamento propone la sospensione della condanna ai reati commess da persone non mai condannate prima *per delitt* mentre il testo della Commissione esclude bens dal beneficio coloro che furono già condannati *all reclusione*, ma non coloro che, sia pure per de litti, furono condannati alla semplice detenzione Per questa parte l'onorevole Rosadi, che pre sentò in proposito un altro emendamento di stinto, sosterrà, se gli parrà opportuno, la opinion sua. Per mio conto mi ripugna di escludere da beneficio della legge persone che siano state bens condannate altra volta, ma per quei minimi reat o reati politici, o reati puramente colposi, ch portano ordinariamente alla detenzione semplice E quindi, per questo punto, mi associo più vo lentieri alla formula della Commissione.

Sostengo invece quella parte dell'emenda mento, che mi sembra d'altronde la più vera mente sostanziale, e che, come ho detto, tend ad allargare e precisare la portata della legge Noi domandiamo che l'articolo 1, anzichè dir che nei casi previsti il giudice *può ordinare* ch l'esecuzione della pena rimanga sospesa, glie n faccia invece obbligo espresso; alla dicitura in determinata *può ordinare* sostituiamo l'impera tivo *ordina*, subordinando questo dovere del giu dice alla sola condizione che l'imputato *risult meritevole di tale benefizio*. Io ho detto che quest modificazione allarga l'applicazione della legge (*Interruzione del deputato Lucchini*). L'onorevol Lucchini mi proverà che essa invece la restringe ed io lo ascolterò molto volentieri, come ascolt sempre volentieri l'illustrazione di ingegnosi pa radossi fatta da persone della sua competenza del suo ingegno.

Io non temo con lei, onorevole Grippo, che giudici abuseranno delle facoltà che questa legg

ccorda loro. Abbiamo a questo proposito una sperienza troppo tranquillante. Tutte le agevolaioni, tutte le larghezze che vennero introdotte al codice penale del 1889, furono lasciate irruggiire nei magazzini dei nostri tribunali. La rirensione giudiziale, che ha tanta affinità con istituto che ora stiamo per instaurare, l'arresto ı casa, la conversione della pena detentiva in restazione di opere pubbliche, e così via, furono ffatto dimenticate nella pratica. La giurisprueenza è eminentemente tradizionale e misoneiica, e la magistratura rispecchia in sè questo ırattere al più alto grado; esso è parte della caıtteristica sua psicologia.

E questa è la prima ragione per cui la formula nperativa ci sembra preferibile alla formula faıltativa. Col nostro emendamento la applicazione ella condanna condizionale cessa di essere l'eczione per diventare la regola. Ogniqualvolta mputato, entro le condizioni generali previste ıll'articolo 1, risulta in fatto meritevole del benezio, il magistrato deve concederlo; se lo rifiuta, eve specificarne le precise ragioni. Egli rimane ıdrone assoluto di apprezzare l'indole specifica el caso e delle persone, ma non ha balìa di diruggere la legge, di considerarla come non scritta. la miglior legge è quella che meno concede di bitrio al giudice, come il miglior giudice è quello e meno ne concede a se stesso, è evidente che formula nostra è superiore a quella che la Comissione ha proposta. D'altronde, se noi crediamo e la condanna condizionale sia un bene, noi bbiamo desiderarne la applicazione più freıente possibile; non dobbiamo lasciare al maıtrato di applicarla o rifiutarla a seconda – non à delle emergenze concrete del processo – ma dei oi preconcetti dottrinarî e teorici. E ciò anche r ridurre al minimo le difformità che altrimenti verificherebbero da tribunale a tribunale, da zione a sezione, da giudice a giudice, da regione egione.

Io ammetto benissimo quello che hanno osvato il relatore ed il ministro: che, cioè, in una ge di questo genere, non possiamo in anticizione precisare nè il genere dei reati, nè la quaı delle persone a cui la sospensione della conna deve essere applicata, perchè ci sarebbe possibile prevedere l'infinita varietà delle costanze concrete che devono servire di guida questo giudizio. Ma appunto la necessaria, ineabile larghezza, che ci è giocoforza concedere magistrato in questo apprezzamento, non solo ı è una ragione per dispensarlo dall'obbligo la motivazione, ma è anzi una ragione di più imporgliela. Ora, la formula nostra - e questo ltro dei suoi pregi - implica appunto l'obbligo motivare il rifiuto eventuale del beneficio.

Si è detto che anche le attenuanti generiche si accordano o si negano senza motivazione; ma le attenuanti generiche non implicano se non una lieve differenza nella misura della pena, la diminuzione di un sesto, mentre qui si tratta di applicarla o di dispensarne completamente, sebbene condizionatamente. Il fatto dunque è di gran lunga più importante. Certamente sarebbe eccessivo imporre la motivazione quando si tratta di una lieve differenza di misura della pena, differenza dovuta ad elementi di apprezzamento subiettivo che spesso sfuggono alla analisi. Ma ben altro è il caso in cui si tratta, in sostanza, o di applicare la condanna o di non applicarla. Qui il rifiuto del beneficio, se non sia motivato, sarà spesso, e apparirà sempre, una odiosità intollerabile.

Il ministro ci disse, se ho ben intesa la sua frase, che il verbo *può* nell'articolo sta ad indicare che si tratta di una facoltà da usarsi soltanto in casi eccezionali (*Interruzione del ministro*). Se egli intese dire l'opposto, ne sarò ben lieto, poichè ciò dimostrerebbe che egli è più vicino che io non sperassi al concetto mio. Ad ogni modo, chi può fare, può anche ricusarsi di fare, ed egli solo ne è giudice. L'obbligo, invece, come regola, di accordare il beneficio, e, se lo ricusi, di specificarne i motivi, costringe il magistrato a formarsi una chiara coscienza dell'atto suo. È vero che i ricorrenti - e su questo fummo tutti d'accordo - contro il rifiuto del giudice hanno pur sempre la facoltà dell'appello: ma se del rifiuto non sono espressi i motivi, come e contro che cosa l'appello può concretarsi?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Contro la condanna.

TURATI. Con che motivo si appella, se il rifiuto del giudice ad applicare la condanna condizionale è fatto senza motivi?

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma la disposizione generale per cui la condanna deve essere motivata non è tolta.

TURATI. Io non parlo dei motivi della condanna: parlo dei motivi del rifiuto della sospensione di essa; e dico che la facoltà di appellare, la quale è pacifica, richiama logicamente il diritto a conoscere i motivi del fatto contro il quale si appella; altrimenti l'appello manca di ogni obietto determinato. Dico anche che l'obbligo di dare i motivi è essenziale ad ogni sentenza, ad ogni provvedimento di giustizia. Posso capire la dispensa da quell'obbligo nei voti delle assemblee e dei giurati, per superiori ed eccezionali ragioni politiche, ma in generale affermo che ciò che non si vuole o non si può motivare non ha fondamento di ragione, non ha consistenza giuridica: se una decisione è ragionevole, si deve poter motivare.

Per tutte queste ragioni mi pare che il nostro emendamento possa essere accettato dal ministro e dalla Commissione. Essi non lo hanno discusso

perchè ancora i proponenti non lo avevano svolto; esaminandolo, dovranno consentire che questo emendamento non solo non contrasta col concetto informatore della legge, ma anzi lo esplica e lo determina meglio. Nessuna condizione astratta all'applicazione della condanna condizionale, che inceppi il libero apprezzamento del giudice in ciò che è di sua competenza, ma al tempo stesso limitato l'arbitrio che possa derivare da preconcetti ostili all'istituto che noi vogliamo introdurre non solo nella legge ma anche nella pratica giudiziale e da cui ci ripromettiamo quegli eccellenti effetti di cui hanno parlato Commissione e ministro. Perciò soppressa la parola *può*, parola che io vorrei abolita da tutte le leggi. *Potere* è una parola antigiuridica, perchè al diritto far riscontro il *dovere* e non l'arbitrio. Se la cosa è buona, si deve applicare, ed ogni savia applicazione si deve poter motivare. Sostituita alle parole « per delitto » la formula del progetto « alla reclusione », questo emendamento, che confido sarà accettato dal relatore e dal ministro, potrà essere votato dalla Camera con perfetta tranquillità di coscienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Rilevo innanzi tutto che sono stato io a osservare più di ogni altro l'ordine e l'economia della discussione, perchè nel mio primo discorso non mi sono occupato del testo delle disposizioni e non ho fatto che delle osservazioni d'indole generale, riservandomi appunto di parlare particolarmente ai singoli articoli.

Mi affretto poi a ringraziare il ministro, senza ritornare sulle questioni più o meno personali, delle parole benevole e lusinghiere che mi ha rivolto; come ringrazio l'onorevole relatore, che pure ebbe per me espressioni le più cortesi; ben sodisfatto, torno a dire, nel vedere accolte nel disegno di legge della Commissione la maggior parte delle proposte contenute nel mio progetto, nei punti in cui differisce da quello del Governo.

Circa il casellario non potrei che ripetere quanto ho detto: non si tratta di apprezzamenti personali, si tratta di dati e fatti concreti e ufficialmente accertati, quali riferii, e che provano come il casellario, se non va in modo pessimo, come anche testè mi fece dire, esagerando il mio pensiero, l'onorevole relatore, procede però tutt'altro che regolarmente. Avviene del casellario come di altri consimili istituti, per esempio, lo stato civile. L'onorevole relatore, che appartiene come me, alla Commissione di statistica giudiziaria, deve rammentare quante volte si sono lamentati in tali servizî inconvenienti e disordini.

D'onde l'opportunità, la necessità del casellario centrale, che tanto gioverebbe anche ad agevolare e meglio assicurare il servizio statistico; ma sopratutto gioverebbe a far meglio funzionare i casellari giudiziari, necessarî ai fini della presente legge, perchè, dove fallisse il loro ufficio, si renderebbe impossibile e derisoria l'applicazione delle sue disposizioni.

L'onorevole Turati diceva testè: io approvo la vostra legge e l'approvo tanto più cordialmente perchè vedo volentieri tutto ciò che è confessione di sfiducia nel sistema penale vigente. Ebbene, la prova maggiore dell'efficacia e degli eccellenti risultati di questo sistema è che mercè il pubblico costume, la pubblica moralità, l'ordine e la sicurezza pubblica fecero tali e tanti progressivi miglioramenti da render irriconoscibile l'umano consorzio da un secolo all'altro e quasi di anno in anno, e ciò sebbene ogni giorno se ne avvertano le imperfezioni e le deficienze. La saldezza e il progresso delle veglianti istituzioni richiedono solo ch'esse siano circondate sempre più di cautele e di temperamenti valevoli a individualizzarne meglio che sia possibile l'applicazione, ad adattarle sempre più ai bisogni particolari delle persone, dei luoghi e dei tempi. Tali temperamenti non è già che disconoscano o condannino le istituzioni, ma le fanno incessantemente evolvere, pur mantenendone inconcussi i capisaldi. Ora è appunto perchè le pene quali sono istituite mantengano la loro maggiore efficacia morale in ogni caso e quella più direttamente coercitiva nei casi in cui veramente sia necessario, che se ne deve fare l'uso più discreto, limitandone l'inflizione materiale quando non si possa farne a meno o per l'indole e i precedenti delle persone o per la gravità dei reati.

L'onorevole Turati (e questa sarà l'unica questione che accennerò fuori di quelle che concernono i miei emendamenti), nel propugnare la modificazione che porta anche la sua firma, diceva: io appoggio questa proposta per allargare più che sia possibile l'applicazione della legge, costringendo il magistrato a dire le ragioni per cui non applicherà il provvedimento. Ora onorevole Turati, mi pare che il suo emendamento abbia un senso perfettamente opposto. Esso vuole che il giudice ordini la sospensione della pena « nel caso che il condannato risulti meritevole di un tale beneficio », e così le ragioni del provvedimento. Naturalmente ciò non può portare per conseguenza che di renderne più malagevole e laboriosa l'applicazione. Se infatti il giudice non sia tenuto a dare queste ragioni, egli ne userà con maggior larghezza; ma, se ogni volta che l'applichi debba giustificarlo, evidentemente avrà uno sforzo maggiore da compiere all'uopo, e quindi una maggiore resistenza. L'onorevole Turati, per raggiungere il suo intento avrebbe dovuto formolare l'emendamento in altri termini. Egli do-

rebbe obbligare il giudice a dar ragione della ion applicazione del provvedimento; ciò che sa-ebbe proprio il rovescio, ma che mi sembra lifficile ad ammettersi.

Le modificazini da me proposte sono quali di orma e quali di sostanza.

Di forma (e mi pare che dovrebbe accettarsi inche dall'onorevole Calissano, che vuole sia ien chiaro doversi il provvedimento dare unita-nente alla condanna) è quella con cui si comincia 'articolo 1°, dicendo: « Nel pronunziare sentenza li condanna ».

L'atto dev'essere un solo: mentre il giudice ondanna, nella stessa sentenza di condanna de-ermina che se ne sospenda l'esecuzione.

L'onorevole Calissano intendeva anche con iò di richiamar più attentamente il giudice a 'alersi della concessagli facoltà; e in tale occasione i doleva egli pure, come fecero altri oratori testè il collega Turati, che la magistratura, 'autorità giudiziaria sia così riluttante ad appli-are consimili provvedimenti. Troppe volte però n quest'aula si parla di autorità giudiziaria, di nagistratura, confondendo insieme persone, fun-ioni e responsabilità che vanno invece tra loro ıettamente distinte.

Non mi stancherò mai di ripeterlo; altra cosa la magistratura giudicante e altra la cosidetta nagistratura requirente.

Ora una delle cause per cui raramente (come otava benissimo l'onorevole Turati) istituti onsimili a questo che stiamo esaminando, la iprensione, l'arresto in casa, la liberazione condi-ionale, ecc. si applicano scarsamente, dipende più he dai giudici, dai funzionari del Pubblico Mini-tero, cui spetta promuovere tale applicazione. La nagistratura giudicante, convien fissarlo bene in nente, non ha e non può avere, nel nostro sistema rocessuale, vere e proprie iniziative anche quando rattisi d'istituti affidati al suo discrezionale ar-itrio; essa è specialmente subordinata all' ini-iativa e all'eccitamento del Pubblico Ministero, ; qui torna in campo la teorica che ho svolto a azietà e che non intendo ripetere, che cioè, da n lato, il Pubblico Ministero deve agire per l'os-ervanza della legge e per l'attuazione degli isti-uti civili, e, dall'altro lato, il Governo deve eserci-are quell'azione vigilante e direttiva che armonizzi tenga desta l'opera di tutti. Che si debba però lla mancanza dell'azione degli uni e della vigi-ınza dell'altro la causa principale della scarsis-ma attuazione degli istituti in parola, lo at-esta una recente risoluzione, da me stesso pro-ocata, della Commissione della statistica giudi-ıaria. Dopo aver rilevato come la riprensione iudiziale, l'arresto in casa e la prestazione d'opera on si applicano come si dovrebbero applicare, ı Commissione finì col riconoscere che « reputa necessaria, affinchè tali istituti sieno normalmente attuati ed entrino nella pratica ordinaria della magistratura, un'azione vigorosa, zelante e continua del Governo e dei rappresentanti del Pubblico Ministero ».

Dunque mettiamo le cose a posto: la magistratura giudicante vi avrà pur colpa per natu-rale riluttanza, per misoneismo, per inerzia, per quella tendenza del minore sforzo, che è causa de-terminante delle azioni e delle omissioni umane in genere e di quelle dei funzionari in ispecie; ma certo la ragione principale di questa scarsa applicazione dipende dalla mancanza di azione del Pubblico Ministero e dalla mancanza di direzione e di vi-gilanza da parte del Governo, che dovrebbe eser-citarla e che non l'esercita affatto.

In secondo luogo, mi pare che già l'onorevole ministro abbia avvertito come si debba impo-stare tutto il disegno di legge nel concetto che si tratti sempre di esecuzione di condanna e non di esecuzione di pena; esecuzione di condanna, come è detto nel codice penale, perchè è questo che porta poi ad aversi come non pronunziata la condanna quando in quel dato termine il condan-nato non abbia commesso nuovi reati. E quindi, nel primo comene gli articoli successivi, deve sempre usarsi questa espressione: esecuzione di condanna.

E mi sembra che tanto l'onorevole ministro quanto il relatore abbiano fatto esuberantemente emergere la convenienza di adottare il sistema della legge francese e non quello della legge belga, che cioè la sanzione benefica dell'istituto sia di aversi la condanna come non avvenuta, non già ad avviso dell'onorevole Gianturco, la pena come scontata; la condanna non avvenuta, nel senso cioè che non pregiudichi affatto nei riguardi della reci-diva, e che il cartellino del casellario non porti menzione della condanna.

Su questo punto non c è divergenza, e io non ho che da pregare ministro e Commissione di vo-ler accettare il mio emendamento.

Altre modificazioni di forma son quelle per cui al *termine* è sostituito il *tempo*, e per cui in luogo di *ordinare* si dice *dichiarare*; poichè riordina un provvedimento da eseguire, e qui si tratta in-vece di sospendere l'esecuzione della condanna onde non c è niente da ordinare, ma semplice-mente si tratta di far sapere, completando i ter-mini della sentenza, che se ne sospende per il momento l'esecuzione.

Modificazioni di sostanza son quelle che ri-guardano il limite della pena e che porterebbero una estensione maggiore per le donne, per i mi-nori e per i vecchi.

Sul limite di pena mi pare che, in massima, siam d'accordo nell'adottare il termine di sei mesi, che è pure adottato in altre legislazioni;

Avrei preferito quello di un anno, ma non v' insisto, per non crear dissensi sopra un punto intorno al quale mi mancano i dati per poterne apprezzare le conseguenze. Sappiamo, invece, che sono 138 mila le condanne non superiori ai sei mesi e fra queste poco più di 3000 superiori ai tre mesi; per cui si potrebbe anche ritenere che il limite di tre mesi fosse sufficiente; ma io reputo che non lo sia, perchè, se si stabilisse questo limite, i magistrati potrebbero esser inchinevoli a dare pene superiori ai tre mesi, per evitare il provvedimento. Al contrario, fissando il limite dei sei mesi, otterremo forse il beneficio che saranno meno indulgenti nella misura della pena, ma con l'effetto soltanto di accrescer l'efficacia intimidativa nella sospensione della condanna.

L'unica divergenza fra il mio emendamento e il testo del progetto sta nell' essersi dalla Commissione fissato il limite di sei mesi per tutte le pene, mentre io, stabilito a sei mesi per la reclusione, lo porterei a un anno per le altre pene restrittive. Mi è anzi sorto il dubbio che si tratti di un *lapsus calami* nel testo della Commissione, dacchè l'onorevole relatore tace assolutamente al riguardo; poichè anche nel testo ministeriale, dopo aver fissato tre mesi per la reclusione, si raddoppiava il limite e lo si portava a sei per la detenzione, il confino e l'arresto.

Ora, quanti sono qui, e son maestri in materia, sanno benissimo quale differenza vi sia fra la pena della reclusione e le altre pene restrittive. per le discipline che le governano e per gli effetti che producono. A mo' d'esempio la riprensione non è applicabile alla reclusione; la liberazione condizionata si applica dopo tre quarti della reclusione, dopo la metà della detenzione; la vigilanza speciale segue la reclusione, non la detenzione; anche nell'ultima nostra legge testè sanzionata dello impiego dei condannati all'aperto abbiamo nettamente distinto le due pene, ammettendolo senz' altro per la reclusione, richiedendo il consenso del condannato per la detenzione. Nel regolare il cumulo giuridico delle pene concorrenti, qual è ammesso anche dalla Commissione nel suo progetto, si distinguono ancora gli effetti delle due pene: la reclusione si aumenta della metà, la detenzione di un terzo. Infine, lo stesso disegno in esame non ammette la condanna condizionale, se vi sia stata condanna precedente, ma sol quando abbia inflitto la pena.

E vengo al secondo emendamento sostanziale. Anch'io nel mio progetto proponevo una estensione maggiore della condanna condizionale in pro dei minori di 18 anni, e la Commissione, modificando il testo ministeriale, limitava pure a tale età il maggior beneficio.

Se non che, dopo più matura riflessione, mi son deciso a non consentire in siffatto trattamento di favore, che, lo dico francamente, ave anch'io accolto per non contrastare una corre che da vario tempo si manifestò fra noi in senso, a far capo dal progetto Gianturco e in vari decreti d'indulto.

Non è però esatto, onorevole ministro, c proponendo di sopprimere il capoverso dell'a colo 1° io non divida il pensiero e l'intento di sparmiare più che sia possibile ai minorenni l'o e i pericoli del carcere.

Il mio concetto è questo, che la condar condizionale non si presta per i minorenni e per essi occorrono provvedimenti di altra tura per il fine cui concordemente miriamo.

L'unico argomento addotto dall' onorev ministro, in favore di codesta estensione del neficio per i minorenni, consisterebbe nella « maggiore propensione all'emenda ».

Ma questo è precisamente contrario al ve La statistica della recidiva ci fa sapere che vi dono il 28 per cento degli adulti, e il 16 per ce dei minorenni. A prima giunta, parrebbe qui che i minorenni recidivino meno degli adulti. flettendo però che il periodo di vita dei primi va che dai 14 ai 21 anno, mentre quello secondi abbraccia tutta la vita, non è esager calcolare che, in proporzione, i minorenni cidivino dalle quattro alle cinque volte degli adulti. Ed è anche naturale che ciò acca perchè i minorenni sono assai meno suscetti di quel freno morale che apprestano il domi della volontà, l'esperienza della vita, il calc delle conseguenze e la comminatoria penale, sendo essi per indole irreflessivi, smemorati, pulsivi.

Qual'effetto volete dunque che faccia l'animo loro la condanna condizionale?

Si vuol evitare che per un primo e lieve f si mettano in carcere. E sta bene. Ma sarà vantaggio affatto momentaneo, applicando la condanna condizionale, poichè vi andra molto facilmente e presto e più a lungo sogg con una seconda condanna.

Se vogliasi far qualcosa di serio e di du turo, per evitar loro il carcere convien sostitu qualche altra cosa. Così fa il codice penale, avendo già presa in speciale considerazione l minore, vi provvede con opportuni surroga

D'onde poi un'altra riflessione, che, se il co tenne già in conto, e in gran conto, l'età nov per diminuire notevolmente l'imputabilità pena in suo riguardo, non vi è motivo di co tuir loro ancora un ulteriore trattamento pri giato con la legge della condanna condiziona

Si verrebbe, d'altronde, a questa incoere di aggravare la condizione del minorenne abbia agito senza discernimento, di fronte a qu del minorenne che agì con discernimento. Il pr potrebbe venire dal giudice mandato in un ri

matorio o consegnato a persone che ne debbano aver cura; mentre il secondo, con la condanna condizionale, sarebbe posto senz'altro in libertà e abbandonato a sè stesso. Questo è semplicemente assurdo.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Sono in condizione diversa.

LUCCHINI LUIGI. Precisamente; e per questo occorrerebbe maggior cura e oculatezza verso il minorenne, che opera con scienza e coscienza del misfatto, che non verso quegli che agisce inconsapevole dell'illecitezza del fatto.

Ora la differenza tra il mio progetto e il vostro è questa: che io provvedevo pure per i minorenni, ma prima che con la condanna condizionale, con l'esenzione stessa dalla condanna, sostituendovi però una misura che potesse affidare sulla condotta avvenire del minorenne. Il minorenne non si può abbandonar a sè medesimo e metterlo sulla strada. Dal minorenne, non suscettivo di quel freno morale che è il cardine e la ragion d'essere di questo istituto, non può attendersi che con la sola sua energia e resistenza morale faccia onore alle previsioni della legge sulla condanna condizionale.

L'onorevole Gianturco citava la Germania per la sua tendenza in favore di una siffatta legge nei riguardi soltanto dei minorenni. Le opinioni veramente anche là son varie. Ricordo però di un esperimento fattosi in linea d'indulto nel Baden, e che andò a finir male, tanto che il professor Liszt, una delle notabilità in materia, rilevandone l'insuccesso, facea notare come l'istituto si presti assai più per gli adulti che per i minorenni. Dunque la ragione psicologica del provvedimento e l'effetto pratico che ne conseguirebbe, parmi ripugnino a una maggior estensione della condanna condizionale al minorenne. Non è certamente il caso di escluderne i minorenni, ma nemmeno di renderne più largamente applicabile il beneficio.

Non diversamente credo io dovrebbe conchiudersi per ciò che riguarda le donne e i vecchi. Anche per loro la questione non può scompagnarsi da quella generale dell' imputabilità. Rispetto alla quale si fecero molte e lunghe discussioni, ma rimase fermo nella scienza e nella legislazione di tutti i popoli che nè per il sesso, nè per l'età senile debbano accordarsi le diminuzioni che si accordano per l'età minore. Io non conosco che la Cina soltanto, la quale per i vecchi di novant'anni stabilisce l'impunità.

Ora le donne delinquono meno, perchè hanno minori occasioni, minor opportunità a delinquere, e dall'altra parte maggiori ostacoli e resistenze. Ma non c'è ragione che le donne delinquenti godano un trattamento di favore per merito delle compagne che non delinquono, che la virtù altrui giovi a scusare la propria colpa. Anche per le donne la relazione ministeriale mette in campo la maggiore correggibilità, e rispetto a loro il riflesso è vero. A parte però che l'emenda non è fine primario della pena, rimane a sapersi se l'accertata correggibilità della donna non dipenda dall'effettiva esecuzione delle condanne. E, infine, non v è ragione di creare per questo una disparità di trattamento fra i due sessi.

Così dicasi per i vecchi. L'unica considerazione che io trovo nella relazione per essi è quella che dopo una lunga vita onesta e incensurata vi sia ragione di maggior indulgenza. Ma io dico, al contrario, che il malo esempio di un vecchio che delinque è assai più pernicioso per la società e accresce quella che il Carrara chiamava forza morale oggettiva del maleficio.

In conclusione, non vi è motivo di allontanarsi in niuna legge speciale da quelli che sono i canoni fondamentali della materia, quali son consacrati nella legge generale del codice.

Questa, in compendio, la ragione per cui credetti di proporre la soppressione del capoverso dell'articolo 1°, che stabilisce un'estensione senza base giuridica, senza effetto pratico e utile e che rappresenta un'efflorescenza di sentimentalismo empirico e fuori di posto.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimandato ad altra seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12.15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI.
Direttore degli Uffici di Revisione e di stenografia

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati.